



# COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

\*\*\*\*\*

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale

N. <b>3</b> del Reg.	<b>OGGETTO:</b> <i>Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.</i>
Data <b>04/09/2014</b>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune di Limbadi, con l'assistenza del Segretario comunale **Vittorio Bianco, il Commissario Straordinario Dott.ssa Anna Aurora Colosimo**, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale conferiti dal Presidente della Repubblica con Decreto del 22 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 177 del 1°/08/2014, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (TARES);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705: disciplina generale componenti TARI e TASI;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU:

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**VISTA** la propria deliberazione n. 2 in data 19/08/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**TENUTO CONTO** che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali, dapprima differito al 28 febbraio 2014 con il decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013, poi al 30 aprile 2014 con il decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014, e successivamente al 31 luglio 2014 con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con il decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Segretario comunale – Responsabile dei Servizi finanziari e di ragioneria;

## **DELIBERA**

per quanto in premessa esposto e che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto,

120. – **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014:

- aliquota 0,0 per mille (zero) da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
- aliquota 0,0 per mille (zero) da applicare alle aree fabbricabili per come definite ai fini IMU;
- aliquota 1,0 per mille (uno per mille) da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 2,50 per mille (duevirgolacinquanta per mille) da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle precedenti;

**2. – DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 120.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 60.264,16
<b>Totale costi servizi indivisibili</b>	<b>€ 180.764,16</b>
<b>Totale previsione entrate TASI</b>	<b>€ 94.000,00</b>
<b>Percentuale di copertura</b>	<b>52%</b>

**3. - DI DARE ATTO** che le aliquote determinate come hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

**4. – DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con la richiamata propria deliberazione n. 2 in data 19/08/2014;

**5. – DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**SUCCESSIVAMENTE,**

**ATTESA** l'urgenza dell'esecuzione di quanto precede;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



**COMUNE DI LIMBADI**  
(Provincia di Vibo Valentia)  
\*\*\*\*\*

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZIARIO**

**VISTA** la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale con oggetto: «*Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.*»;

**VISTO** l'art. 49 – primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.

Data 4 settembre 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI RAGIONERIA E FINANZIARIO**  
(Vittorio Bianco)

F.to Bianco

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Colosimo

F.to Bianco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale è stata affissa all'albo pretorio *online* del Comune di Limbadi oggi **5 settembre 2014** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. **351** REG. PUB.).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Vittorio Bianco)

F.to Bianco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 05/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Vittorio Bianco)

F.to Bianco

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Data 05/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Vittorio Bianco)

---